

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 23 del 9 giugno 2026

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato)

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 18 della l.r. 22/2001)*

L'articolo contiene il riconoscimento da parte della Regione dell'attività svolta dagli operatori di primo soccorso sulle piste da sci nella prevenzione, soccorso e sicurezza alle persone infortunate ed istituisce un Elenco regionale degli "operatori di primo soccorso piste da sci", ponendo altresì a carico dei medesimi l'onere di collaborare con i gestori delle piste da sci per adempiere all'obbligo di comunicazione annuale alla Regione dell'elenco analitico degli infortuni, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 22/2001)*

L'articolo prevede l'istituzione di un Elenco degli operatori di primo soccorso sulle piste da sci al fine di valorizzare la figura professionale dei soggetti che svolgono tale attività, demandando alla Giunta regionale l'onere di adottare le disposizioni attuative per l'iscrizione, la cancellazione, l'aggiornamento, la sua pubblicizzazione sul sito della Regione nonché per il rilascio e la validità del tesserino di riconoscimento. Vengono poi individuati i requisiti necessari per presentare la domanda di iscrizione nell'Elenco ed i soggetti che non sono tenuti a tale adempimento.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Disposizioni d'attuazione)*

L'articolo prevede che la Giunta regionale debba adottare le disposizioni attuative della legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

La disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Invarianza finanziaria)*

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.